

Accordo di modifiche al TU rappresentanza 10 gennaio 2014

CONFERMA

Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) in data 10 gennaio 2014, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, e ha ottenuto l'adesione delle parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014.

Addì, 4 luglio 2017

tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL CISL e UIL

PREMESSO

che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al quale l'accordo 10 gennaio 2014 aveva affidato alcune delle funzioni fondamentali per la misurazione della rappresentanza, sta attraversando una fase di transizione in vista di una ridefinizione dei suoi compiti istituzionali;

che, pertanto, occorre individuare altri soggetti che possano subentrare nelle funzioni che il Testo Unico ha affidato al CNEL, per favorire l'effettiva applicazione dell'accordo;

che, a fronte di tale evenienza, appare opportuno individuare soluzioni che rendano più agevole la raccolta e la ponderazione del dato elettorale e del dato degli iscritti al fine di facilitare le relative operazioni;

che, con l'occasione, le parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno definire ulteriori modalità operative relative alla Parte Prima dell'accordo 10 gennaio 2014;

tutto ciò premesso

convengono che:


- 1) Le funzioni attribuite al CNEL, nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in ordine alla raccolta del dato elettorale ed alla sua ponderazione con il dato associativo sono trasferite all'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).

Pertanto, dovrà essere opportunamente integrata la convenzione già sottoscritta con l'INPS in data 16 marzo 2015.


- 2) A far data dall'anno 2018, la raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica avverrà non più fino alla data del 31 luglio di ogni anno ma fino alla data del 10 dicembre.

Pertanto, ferme restando le regole contenute nel Testo Unico 10 gennaio 2014 sulle operazioni di raccolta e elaborazione del dato elettorale, quest'ultimo sarà desunto dai verbali delle elezioni delle RSU pervenuti al Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Le operazioni di verifica ed elaborazione dovranno essere terminate entro il 31 gennaio ed entro la stessa data il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro comunica, tramite PEC, a tutte le organizzazioni sindacali interessate il risultato finale della raccolta del dato elettorale; trascorsi 10 giorni di calendario il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro invia i dati all'INPS per il tramite dell'apposito programma informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

- 3) Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, le organizzazioni sindacali, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Inps – ex art. 3, comma 5, della Convenzione tra Inps, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil approvata con Determinazione del Presidente Inps n. 5 del 12 marzo 2015 - effettuano ogni opportuna verifica, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del dato, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni datoriali territorialmente competenti. La raccolta del dato degli iscritti, per ogni anno, si deve intendere conclusa con l'invio dell'Uniemens relativo al mese di dicembre dello stesso anno.
- 4) Entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'Inps provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo secondo le modalità convenute nel Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014.
- 5) Effettuata la ponderazione, entro la fine del mese di maggio, l'Inps comunica via pec il dato della rappresentanza relativo, rispettivamente, a ciascuna organizzazione sindacale firmataria o aderente al T.U. 10 gennaio 2014.
- 6) Entro il mese di giugno, le eventuali osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al T.U. 10 gennaio 2014 saranno comunicate al Comitato di gestione di cui al punto 7). Le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 si impegnano a redigere un apposito regolamento volto a definire le funzioni di tale Comitato, il quale opererà senza oneri economici. Tale regolamento dovrà definire anche le procedure utili a permettere a ogni singola organizzazione, firmatarie o aderenti al T.U., di presentare istanze al suddetto Comitato aventi ad oggetto anche il dato finale della rappresentanza, così come risultante a seguito della ponderazione tra dato associativo e dato elettorale effettuata dall'Inps.



- 7) Il Comitato di gestione sarà presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e sarà composto, oltre che da due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confindustria, da tutte le organizzazioni sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, ai sensi del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sulla base dell'ultimo dato della rappresentanza certificato, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria, come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n.7107 e successive modifiche e integrazioni.
- 8) Il Comitato, entro il mese di luglio, provvederà a convocare le categorie interessate e a proclamare il risultato annuale della misurazione e certificazione della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale censito, secondo quanto previsto dal T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Tale certificazione sarà oggetto di un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, congiuntamente o disgiuntamente, almeno il 60% della rappresentanza, per ciascun contratto, nonché dai due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confindustria e dal Presidente del Comitato.
- 9) Le Parti stabiliscono che i Comitati dei Garanti sono tenuti a raccogliere anche i verbali delle elezioni R.S.U. provenienti da aziende che, pur non essendo formalmente associate a Confindustria, hanno ottemperato alla comunicazione all'Inps delle deleghe sindacali attraverso gli Uniemens mensili. Sarà onere delle organizzazioni sindacali dimostrare il rispetto della condizione di cui al periodo precedente.
- 10) In fase di prima applicazione, e in via sperimentale, in attesa della prima vera e propria certificazione del dato sulla rappresentanza, che avverrà nel corso dell'anno 2019, le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 convengono che il dato degli iscritti, raccolto in relazione all'anno 2017, e il dato dei voti delle elezioni delle RSU, relativo al triennio 10 dicembre 2017 / 10 dicembre 2015, verranno utilizzati per verificare le problematiche applicative dell'accordo, e costituiranno dati di riferimento per la futura implementazione dell'accordo.
- 11) che in ogni caso, per certificare il primo vero e proprio dato ponderato sulla rappresentanza, calcolato sia in base al dato degli iscritti raccolto nel 2018 che al dato delle elezioni delle RSU validamente in carica al 10 dicembre 2018 (e per il triennio antecedente), parteciperanno alla sessione di lavori del Comitato di gestione, che si svolgerà nel 2019, le organizzazioni che avranno raggiunto il 5% dei voti nelle elezioni R.S.U. su base nazionale in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria, come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n.7107 e successive modifiche e integrazioni.;
- 12) che, al fine di consentire una certificazione utile del dato relativo alla rappresentanza delle singole organizzazioni di categoria rispetto al contratto collettivo nazionale di pertinenza, il




Comitato di gestione di cui al punto 7 potrà procedere alla certificazione solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alle proprie dipendenze la metà dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero complessivo dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall'Inps, relativamente alla media annuale dei lavoratori risultante nell'anno antecedente.

Ove la certificazione fosse effettuata il Comitato di Gestione provvederà ad informarne tutte le organizzazioni sindacali interessate.


- 13) Le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno stabilire che, per un ordinato svolgimento delle operazioni di raccolta dei dati, dall'anno 2017, le adesioni al Testo Unico sulla rappresentanza, per essere utilmente prese in considerazione ai fini della misurazione relativa all'anno in corso, dovranno pervenire a Confindustria entro il mese di settembre.
- 14) Le parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno stabilire che, nel caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero complessivo delle preferenze risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l'ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano; infine, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.

Col termine "anzianità" deve essere intesa prioritariamente quella di servizio presso l'unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.


CONFINDUSTRIA
(Vincenzo Boccia)




CGIL
(Susanna Camusso)



CISL
(Annamaria Furlan)



UIL
(Carmelo Barbagallo)





Roma 20 luglio 2017

**A TUTTE LE STRUTTURE
CGIL CISL UIL**

LORO SEDI

Oggetto: circolare Accordo modifiche T.U.

Carissimi,

al fine di consentire la piena attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno sottoscritto nella scorsa settimana un accordo volto a integrare e modificare alcuni aspetti legati alla misurazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali.

LA PREMESSA

Tale intesa, infatti, tenuto conto della ridefinizione di compiti e funzioni che sta attualmente interessando il CNEL, che continua comunque ad essere il soggetto prioritariamente intestatario della misurazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, predispone di affidare transitoriamente all'INPS il mero incarico di raccogliere, oltre alle deleghe comunicate dalle aziende attraverso l'Uniemens, anche i voti ricevuti dalle OO.SS. nelle elezioni RSU. Assegnando, al contempo, il compito di certificare, in questo periodo di transizione, l'avvenuta misurazione ad un comitato costituito dalle Parti.

Nel dettaglio, l'accordo che si compone di 14 commi prevede, al primo di questi, che, come dicevamo, l'INPS dovrà subentrare al CNEL nella funzione di raccogliere il dato elettorale, oltre quello degli iscritti. Previa la stipula di una nuova convenzione di servizio che dovremo, in seguito, predisporre con questo Istituto. In tale sede, valuteremo nel dettaglio le funzioni da affidare all'Inps anche in ordine alla ponderazione tra il dato associativi e quello derivante dalla raccolta dei verbali RSU.

LE MODIFICHE ALLA RACCOLTA DEI VERBALI RSU

Con il secondo comma, invece, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sono intervenuti nel merito della raccolta dei verbali delle Rsu, stabilendo che:

- 1) tale raccolta dovrà avvenire non più fino alla data del 31 luglio di ogni anno ma fino al 10 dicembre. Questo perché il T.U, nel predisporre la ricezione dei verbali afferenti alle RSU validamente in carica, aveva al tempo previsto sei mesi di sperimentazione. Giunti all'applicazione "normale" dell'accordo si è provveduto a spostare tale termine alla fine dell'anno;



- 2) i verbali delle elezioni RSU dovranno pervenire al Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In altri termini, al 10 dicembre si conclude la raccolta dei verbali che devono essere, poi, inviati all'ITL avendo circa un mese per verificarne la completezza e l'esattezza;
- 3) entro il 31 gennaio di ogni anno lo stesso Capo dell'Ispettorato comunicherà tramite PEC a tutte le Organizzazioni Sindacali territorialmente interessate il risultato finale della raccolta dei dati elettorali e, trascorsi 10 giorni di calendario, questi saranno inviati all'INPS attraverso un apposito programma informatico che sarà messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Queste modifiche sono volte, sostanzialmente, ad affermare il principio secondo cui i verbali RSU si devono considerare certificati, fatte le opportune verifiche, già a livello territoriale. È infatti a quel livello che, le Organizzazioni Sindacali dovranno compiere tutti gli opportuni controlli affinché i dati siano corretti.

Inoltre, al comma 9, si stabilisce che i Comitati dei Garanti dovranno raccogliere anche i verbali delle RSU provenienti da aziende che, pur non essendo formalmente associate a Confindustria, hanno ottemperato alla trasmissione del dato delle deleghe sindacali attraverso l'Uniemens.

LE PROCEDURE PER LE ELEZIONI DELLE RSU

Cgil, Cisl, Uil e Confindustria concordano che, nel caso di parità di voti riportati tra liste diverse o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi devono essere attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero di preferenze complessivo risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l'ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano, infine, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.

Inoltre, si specifica che con il termine "anzianità" deve essere intesa prioritariamente quella si servizio presso l'unità produttiva nella quale si svolgono le elezioni.

LA RACCOLTA DELLE DELEGHE

Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, invece, secondo quanto previsto al comma 3, al fine di facilitarne il monitoraggio e la verifica, **si prevede che le Organizzazioni Sindacali avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla data di invio della comunicazione da parte dell'INPS, per segnalare eventuali refusi o correzioni da apportare.** Inoltre, si stabilisce che la raccolta delle deleghe è da considerarsi conclusa con l'Uniemens afferente al mese di dicembre.

LA PONDERAZIONE TRA DATO ASSOCIATIVO ED ELETTIVO

A livello di tempistica, si determina poi che l'INPS dovrà effettuare, previa verifica in sede di stipula della convenzione, la mera ponderazione tra il dato elettorale e quello associativo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello della raccolta. Per comunicare, poi, entro la fine del mese di maggio, tramite Pec, la risultante di questa ponderazione alle Confederazioni sindacali firmatarie o aderenti al T.U. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014. Le quali avranno tempo fino al 10 giugno per comunicare eventuali osservazioni al *Comitato di gestione*.



IL COMITATO DI GESTIONE

Il comma 6 dell'accordo, in via transitoria e in attesa che il CNEL possa svolgere a pieno le proprie funzioni in materia, prevede la costituzione di un Comitato di gestione che ha il compito di certificare il dato sulla rappresentanza e rappresentatività relativo ad ogni singolo CCNL.

Esso risponde alle seguenti caratteristiche:

- dovrà operare senza oneri economici;
- si dovrà dotare di un apposito regolamento interno, che dovrà anche prevedere le modalità in base alle quali si potranno predisporre appositi ricorsi da parte di tutte le organizzazioni sindacali oggetto della certificazione;

Il Comitato sarà costituito:

- da un rappresentante del Ministero del Lavoro;
- da due componenti designati da Confindustria;
- dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, sulla base dell'ultimo dato certificato, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (così come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche).

In base a quest'ultimo punto, in altri termini, si stabilisce che per prendere parte al Comitato in questione le OO.SS. dovranno essere in possesso di un criterio di "confederalità" che Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, in un'ottica di trasparenza e democrazia, hanno così individuato.

LA CERTIFICAZIONE

Il Comitato di gestione, secondo quanto previsto al comma 8, dovrà provvedere entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello nel quale si è effettuata la misurazione, a convocare tutte le categorie depositarie di deleghe o di voti validi per ciascun contratto nazionale oggetto della certificazione e a proclamare il risultato della misurazione della rappresentanza e rappresentatività di ciascun soggetto. A seguito di tale certificazione dovrà essere redatto **un verbale che si dovrà ritenere efficace, per le finalità di cui al T.U., solo se sottoscritto da organizzazioni sindacali depositarie, congiuntamente o disgiuntamente, di almeno il 60% della rappresentanza in quel determinato CCNL.**

LA FASE SPERIMENTALE

L'accordo, nello stabilire che la prima vera certificazione si terrà nel 2019, facendo riferimento ai dati raccolti nel 2018, prevede la possibilità di utilizzare quanto raccolto nel 2017, sia sul versante delle deleghe sia su quello dei verbali RSU (triennio 10 gennaio 2017/ 10 dicembre 2015), esclusivamente per verificare le problematiche applicative di questa intesa.



LA PRIMA CERTIFICAZIONE

Il comma 11 dell'accordo prevede che il primo Comitato di gestione, che opererà nel 2019, sarà composto, oltre che dal rappresentante del Ministero del Lavoro e da quelli di Confindustria, dalle Organizzazioni Sindacali che:

- raggiungano la soglia del 5% nei voti delle elezioni RSU, su base nazionale, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (così come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


L'accordo, al fine di favorire una certificazione quanto più completa possibile, **prevede che il Comitato di gestione potrà procedere alla certificazione dei singoli CCNL solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alle proprie dipendenze la metà dei lavoratori il cui rapporto di lavoro viene regolato dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, sulla base dei dati di applicazione contrattuale forniti dall'INPS.**

L'accordo sottoscritto testimonia, ancora una volta, la volontà di Cgil, Cisl e Uil di procedere in tempi rapidi alla certificazione della propria rappresentanza e rappresentatività al fine di determinare chi è titolato a sottoscrivere i Contratti Collettivi di Lavoro. Infatti, siamo convinti che questo sia un passaggio fondamentale sia in chiave anti-dumping sia per arginare il proliferare incontrollato dei CCNL. Al fine di raggiungere pienamente questi obiettivi, però, crediamo che sia ormai necessario predisporre anche le modalità atte a misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni datoriali. **Infine, Cgil, Cisl e Uil predisporranno, a partire dal mese di settembre, dei seminari unitari per discutere e analizzare nel dettaglio le nuove modifiche apportate al T.U. 10 gennaio 2014.**

Cordiali saluti,

Le segreterie confederali

CGIL

Franco Martini


CISL

Gigi Pettenj


UIL

Tiziana Bocchi
